



Piazza Bertelli n.21, 15061 Arquata Scrivia (AL) - **2**0143.600411 - **2**0143.600417 Codice fiscale e Partita IVA 00274600063 - <u>www.comune.arquatascrivia.al.it</u>

PEC: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Prot. n. 0007225

Arquata Scrivia, 18/04/2024

Spett. Fallimento Iciesse s.r.l. in liquidazione Avv. Salvatore Sanzo

PEC: <u>f236.2018milano@pecfallimenti.it</u> salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it

OGGETTO: Fallimento Iciesse s.r.l. in liquidazione (C.F. 13070240158) – n. R.G. 236/2018 – Tribunale di Milano – Sezione Seconda Civile – Giudice delegato dott.ssa Vincenza Agnese – Curatore avv. Salvatore Sanzo. Riscontro.

In riferimento alla Vs. comunicazione inerente l'oggetto del 15/03/2024, si comunica quanto segue, con riguardo alla richiesta, rispettivamente, di tramettere riepilogo aggiornato e dettagliato delle attività con individuazione di ordine di priorità (punto 1. seguente) e comunicare la disponibilità a liberare il Fallimento dagli obblighi impartiti (punto 2. Seguente).

1. SITUAZIONE AMBIENTALE ICIESSE al 18 aprile 2024 (aggiornamento della situazione risalente al 23/06/2022).

A) Presenza coperture di amianto e di rifiuti soprassuolo.

In merito alla presenza di amianto e rifiuti in soprassuolo sono state emanate le seguenti ordinanze sindacali:

- ordinanza n. 03 del 19/06/2014 inerente la messa in sicurezza di copertura d'amianto (ottemperata);
- <u>ordinanza n. 02 del 18/03/2016</u> inerente la messa in sicurezza dello stabilimento e presentazione del Piano di **Monitoraggio e Controllo** ai sensi D.M. 6 settembre 1994 (ottemperata in parte e prorogata);
- <u>ordinanza n. 07 del 17/10/2016</u> di "proroga parziale ordinanza sindacale n. 02 del 18/03/2016" e "caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti" (ottemperata in parte e ulteriormente prorogata);
- <u>ordinanza n. 01 del 17/02/2017</u> di ulteriore proroga parziale delle precedenti, anche questa ottemperata in parte, in quanto sono pervenuti gli esiti della caratterizzazione nel luglio 2017 da parte di "Iciesse s.r.l. in C.P.", resta da effettuare lo smaltimento delle sostanze caratterizzate (rifiuti soprassuolo).
 - In merito giova ricordare che, pochi giorni prima della scadenza del termine dell'ordinanza, è pervenuta richiesta di ulteriore proroga (agosto 2017), le cui ragioni vertevano essenzialmente sull'incompatibilità dei costi preventivabili per lo smaltimento con la disponibilità finanziaria della società e con i connessi vincoli derivanti dalla procedura concordataria. In merito alla suddetta richiesta, il Comune inviava ad ASL AL istanza di parere, alla quale ASL AL rispondeva con nota pervenuta in data 06/10/2017, prot. n. 14452, nella quale evidenziava come le sostanze classificate come "rifiuti speciali pericolosi" debbano essere smaltite senza ritardo, mentre per quelle classificate come "rifiuti speciali non pericolosi", considerate le difficoltà economiche, possa essere valutato uno smaltimento più graduale, fatta salva la necessità di mettere in sicurezza tutta l'area rispetto ai rischi di possibili intrusioni dalla parte del fiume e dalla parte retrostante la pubblica via.
- <u>ordinanza n. 02 del 21/01/2022</u> di "messa in sicurezza delle coperture di amianto" mediante rimozione delle coperture dei capannoni "E" ed "F" entro tre mesi e bonifica delle coperture del capannone "B" entro un anno;

- <u>ordinanza n. 09 del 20/05/2022</u> di **proroga** di quattro mesi della 02/2022 relativamente alla rimozione delle coperture dei capannoni "E" ed "F" con differimento del termine al 20/08/2022 (ottemperata relativamente ai capannoni "E" ed "F");
- <u>ordinanza n. 01 del 23/02/2023</u> di **seconda proroga parziale** della 02/2022 relativamente alla bonifica della copertura del capannone "B" con differimento del termine al 18/09/2023 (non ottemperata);
- <u>ordinanza n. 02 del 16/03/2023</u> di messa in sicurezza dei materiali abbancati nell'edificio "E" e trasporto degli stessi in edificio "B" a titolo provvisorio e messa in sicurezza dell'intero sito sotto il profilo dell'accessibilità (ottemperata).

B) Completamento della bonifica discarica storica.

In merito si fa presente che la cosiddetta "discarica storica" riguarda i materiali di rifiuto interrati al di sotto dello stabilimento ICIESSE nel corso degli anni, fino a quando, in data 18/01/2000, l'allora Società "I.C.S. Industria Chimica Subalpina S.p.A." comunicò agli enti preposti l'intenzione di avvalersi delle procedure per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale del sito in base all'art. 9 del D.M. 471/1999, secondo l'iter previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 22/1997. La I.C.S. in allora si qualificò quale "responsabile dell'inquinamento" e ad essa subentrò una nuova società, la "ICIESSE S.p.A.", costituita il 22/02/2000, divenuta proprietaria del sito. Ebbe così inizio l'iter del procedimento di bonifica della "discarica storica", il cui primo atto comunale rilevante fu la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.09.2001 di approvazione della Caratterizzazione della Ditta ICIESSE S.p.A. di Arquata Scrivia", al quale seguirono numerosi altri atti e provvedimenti inerenti l'intervento, fino alla Determinazione n. 09-URB del 26/05/2009 di "approvazione dell'intervento di bonifica e rispristino ambientale presentato da ICIESSE S.p.A. ai sensi D.M. 471/1999 e D.LGS. 152/2006", che, nelle premesse, ricostruisce la "storia ambientale" del sito con riguardo alla "discarica storica" dei rifiuti interrati.

Allo stato attuale, è stata escussa la fidejussione, a suo tempo prestata alla Regione Piemonte a garanzia del completamento della bonifica, di € 89.498,84, che, unitamente a finanziamento di € 38.000,00 a valere sulle risorse di cui al D..M. MATTM n. 269/2020 "siti orfani", sono state impegnate con Determinazioni nn. n. 381/2023, 581/2023 e 6/2024 per la realizzazione dell'intervento di "COMPLETAMENTO BONIFICA ICIESSE CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE TRAMITE SISTEMAZIONE SCARPATA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA EVENTO ALLUVIONALE IN SPONDA SX TORRENTE SCRIVIA A VALLE PONTE SP144. - CUP 195F21001020001", avvenuto "a cavallo" 2023/2024 e concluso in data 06/02/2024.

Con Determinazione n. 65 del 07/03/2024 (che si allega) è stata approvata la contabilità finale.

Resta da acquisire la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia, rispetto alla quale non si conoscono le eventuali prescrizioni, sia di carattere tecnico, sia di carattere economico.

C) Villa Ghigliotti - fognatura.

Nel corso del 2017 Gestione Acqua ha realizzato un nuovo tratto fognario di collegamento tra Via del Mulino e Via XXV Aprile, a deviazione del tratto interessante il corpo di discarica "nuova", come da autorizzazione di Iciesse del 05/04/2017, pervenuta al prot. n. 5447/2017 (che si allega), rispetto alla quale non sono ancora stati formati gli atti di servitù.

In conclusione il **soggetto proprietario** dello stabilimento dovrà:

- 1. effettuare lo smaltimento delle sostanze caratterizzate (rifiuti soprassuolo), sia quelle classificate come "rifiuti speciali pericolosi" nell'immediato, sia quelli classificati come non pericolosi, proponendo agli enti e concordando con gli stessi un intervento più graduale, prestando idonea garanzia da quantificarsi di concerto con gli Enti preposti:
- 2. ottemperare all'ordinanza n. 02/2022 e relativa proroga con ordinanza n. 09/2022 e con ordinanza n. 01/2023 mediante **bonifica delle coperture d'amianto del capannone "B"**;
- 3. mantenere in efficienza, e se del caso integrare, le opere di messa in sicurezza di tutta l'area rispetto ai rischi di possibili intrusioni dalla parte del fiume e dalla parte retrostante la pubblica via;
- 4. addivenire alla formalizzazione degli atti di servitù di passaggio della fognatura comunale, realizzata da Gestione Acqua di cui al punto C), che attraversa l'area di proprietà Iciesse di pertinenza della villa che insiste sui mappali 135 e 206

Il punto 1. ha la massima priorità, mentre il punto 3. va adempiuto di pari passo con 1. e 2.

2) DISPONIBILITA' A LIBERARE IL FALLIMENTO E GARANZIE.

Questa amministrazione potrà liberare il Fallimento dalle proprie obbligazioni solo subordinatamente alla consegna di garanzia bancaria o assicurativa (con clausola "a prima richiesta") rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo autorizzato e di gradimento dell'amministrazione, il tutto per un importo di euro 1.043.500,00.

Tutto ciò, ovviamente, viene evidenziato a solo scopo collaborativo, fermo restando il fatto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 152/2006, spetta al proprietario dell'area (in questo caso, il Fallimento) definire gli interventi necessari alla bonifica del proprio sito, non potendo l'elencazione di cui sopra – formulata dalla scrivente Amministrazione – costituire esimente dall'esecuzione di interventi ulteriori, dei quali emergesse, anche in seguito, la necessità, e ferme in tal senso rimanendo le prerogative (di mero controllo, e non d'indirizzo) dello scrivente Comune.

Si resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire la documentazione ritenuta utile alla miglior comprensione della questione.

Arquata Scrivia, 18/04/2024

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Monica UBALDESCHI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005